

SCELTA DELLA FORMA DI BILANCIO

# **La compatibilità tra bilancio abbreviato e clausola generale del bilancio, il caso delle holding finanziarie**

---

PATRIZIA RIVA

La disciplina civilistica consente alle società di minori dimensioni, in via facoltativa, di adottare strutture semplificate del bilancio. Nel valutare se beneficiare di tale privilegio i redattori devono optare per la forma cosiddetta "mista" se necessaria per la corretta rappresentazione della situazione aziendale.

### **Forme semplificate di redazione del bilancio di esercizio**

La disciplina civilistica prevede che il bilancio di esercizio possa essere redatto nella classica forma ordinaria, ma consente altresì l'adozione di strutture contenenti informazioni meno estese.

Tali alternative sono utilizzabili da società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, caratterizzate da dimensioni minori individuate mediante la verifica della sussistenza di certi limiti, rispettati per un certo periodo di tempo.

Le strutture in esame sono rappresentate dal bilancio in forma abbreviata, disciplinato dall'art. 2435-bis del Codice civile, e dal bilancio delle micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter del Codice civile.

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata quando la società non ha superato, nel primo anno di vita o successivamente per due esercizi consecutivi, due delle seguenti soglie: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 Euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Il bilancio può essere redatto nella forma riservata alle micro-imprese quando la società non ha superato durante il primo anno di vita o successivamente per due esercizi consecutivi, due delle seguenti soglie: totale attivo dello Stato Patrimoniale, 175.000 Euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 350.000 Euro; dipendenti occupati medi in un esercizio: 5 unità. Il parametro del totale attivo dello stato patrimoniale si ricava sommando gli importi riportati alle lettere A, B, C, D del medesimo attivo.

Il parametro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è costituito dall'importo della voce A.1 del conto economico. Il numero dei dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati. La società che redige il bilancio in forma abbreviata è obbligata a redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, supera due dei parametri quantitativi sopra esposti.

La differenza tra bilanci in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese è rappresentata in prima approssimazione dal fatto che nel primo caso vi è l'esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione (qualora si forniscano nella nota integrativa alcune informazioni specifiche) e del

Rendiconto Finanziario e per le seconde è previsto anche l'esonero dalla redazione della Nota Integrativa. In entrambi i casi è possibile prevedere la sola presenza delle voci contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri ordinari.

Altre semplificazioni riguardano le modalità di redazione della Nota Integrativa riducendone gli obblighi informativi.

### **Carattere facoltativo della scelta di redigere il bilancio in forma abbreviata**

La redazione del bilancio in forma semplificata non ha carattere obbligatorio, ma facoltativo, pertanto i redattori possono decidere se beneficiare o meno di questo privilegio. Dato però che il legislatore ha previsto una facoltà (“le società *possono* redigere”) relativamente alla redazione del bilancio in forma abbreviata, le società possono, a propria discrezione, optare per la versione integrale del bilancio.

Sul punto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si è espresso con il Documento “La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità” stabilendo che le modalità di redazione del bilancio devono in ogni caso risultare coerenti con l'obiettivo di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale (*true and fair view*).

Il redattore del bilancio deve, pertanto, verificare *ex ante* che ciascuna semplificazione operata per la redazione del bilancio non sia incoerente con il perseguimento di tale obiettivo.

Più in particolare il documento richiamato dichiara espressamente che: *i) il bilancio abbreviato è una scelta possibile per le imprese di minori dimensioni*, è ricordato infatti che il legislatore dell'Unione Europea si è posto l'obiettivo – con l'emanazione della direttiva che ha portato all'introduzione dell'art. 2435-bis di non gravare eccessivamente sull'attività di rendicontazione delle piccole e medie imprese (PMI); *ii) la rappresentazione veritiera e corretta rappresenta un limite alle semplificazioni; iii) è possibile la redazione di bilanci misti ossia nei quali l'applicazione delle semplificazioni è solo parziale.*

L'applicazione delle citate semplificazioni deve essere coerente con le clausole generali di bilancio di cui all'art. 2423 del Codice civile, cosicché il bilancio di cui all'art. 2435-bis del Codice civile risulti “chiaro” e quindi in grado di fornire una rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione aziendale (art. 2423, comma 2, del Codice civile). Il redattore del bilancio, perciò, deve verificare *ex-ante* che ciascuna semplificazione operata per la redazione del bilancio non sia incoerente con il perseguimento delle clausole generali. In particolare è importante che sia rispettato il principio di chiarezza (comprensibilità) previsto dal Codice civile all'art. 2423,

comma 2, “il bilancio deve essere redatto con chiarezza”. Detto principio è richiamato anche nell’art. 2217, comma 2, del Codice civile, il quale dispone che il bilancio deve “dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”. Ulteriore specificazione del principio di chiarezza è contenuta nell’art. 2423, comma 3, del Codice civile, il quale prevede che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa devono essere redatti in modo tale che le informazioni contenute al loro interno siano chiare e di agevole lettura.

La chiarezza del bilancio viene identificata con il rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto dello stesso.

Il Framework dei Principi contabili internazionali, prevede che una qualità essenziale delle informazioni contenute nel bilancio è che esse siano facilmente comprensibili dagli utilizzatori.

Per questo scopo si assume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l’informazione con normale diligenza. Le informazioni relative ad aspetti complessi, che vanno incluse nel bilancio a causa della loro rilevanza per il processo decisionale degli utilizzatori, non possono essere escluse solamente perché potrebbero essere troppo difficili da comprendere per alcuni utilizzatori.

L’Oic 11, par. 10, stabilisce che il bilancio d’esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che ne faciliti la comprensione e che permetta l’intelligibilità della schematica simbologia contabile. Le informazioni previste non devono, altresì, essere eccessive o superflue.

È opportuno inoltre ricordare che l’art. 2435 bis del Codice civile che regola il bilancio in forma abbreviata dichiara esplicitamente che “restano ferme” le indicazioni dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 2423 del Codice civile e pertanto in sintesi restano validi anche nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata i seguenti tre obblighi: **ai sensi del comma 3 – obbligo di integrazione delle informazioni** – nei casi in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a rispettare la clausola fondamentale del bilancio ossia a dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta, nella nota integrativa si devono fornire informazioni complementari necessarie allo scopo; **ai sensi del comma 4 – obbligo di motivazione delle deroghe agli obblighi di presentazione e valutazione** – nella nota integrativa si devono indicare i criteri usati per applicare il principio della rilevanza informativa, derogando agli obblighi di presentazione e valutazione qualora la loro applicazione sia irrilevante; **ai sensi del comma 5 – obbligo di deroga motivata** – nei casi eccezionali

di deroga alle disposizioni civilistiche per garantire la rappresentazione chiara, veritiera e corretta, la nota integrativa deve motivare tale deroga, con indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

### **L'opzione del bilancio in forma "mista"**

Come si è visto il rispetto del principio di chiarezza determina, anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo di fornire informazioni complementari e di deroga (art. 2423, comma 3 e 4, del Codice civile), quando ciò sia necessario per la rappresentazione veritiera e corretta. L'art. 2435-bis del Codice civile, infatti, concede la possibilità di omettere alcune informazioni in nota integrativa per le società che possono redigere in bilancio in forma abbreviata. Tuttavia, qualora tali informazioni siano reputate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, esse devono essere in ogni caso presentate in bilancio.

Nella nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata possono, per esempio, essere omesse le informazioni riguardanti i ratei e i risconti (art. 2427, n. 7). Tuttavia, in presenza di importi rilevanti può essere opportuno informare i lettori di bilancio circa la consistenza e la tipologia di tale voce.

Poiché, come visto, l'utilizzo delle semplificazioni è facoltativo e non obbligatorio i redattori del bilancio delle piccole società possono decidere se beneficiare o meno, in modo integrale o parziale, delle semplificazioni previste. Per esempio, una società potrebbe decidere di applicare le semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa, ma non anche quelle relative ai prospetti di stato patrimoniale e conto economico. I bilanci redatti fruendo solo di alcune delle semplificazioni di cui all'art. 2435-bis del Codice civile sono solitamente denominati bilanci "misti".

Il Consiglio Nazionale, nel già citato Documento, evidenzia che ciò ad esempio potrebbe essere opportuno qualora un'azienda minore in fase di espansione sul mercato preveda di superare nei futuri due esercizi due dei parametri stabili *ex-lege* per la redazione del bilancio in forma abbreviata oppure qualora, come si potrebbe verificare nel caso di una holding immobiliare, la società presenti un importante patrimonio e un'elevata esposizione, ma non superi i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice civile per ricavi e media del personale. Allo stesso modo holding di grandi dimensioni, pur presentando un disallineamento per il solo parametro attivo patrimoniale, dovranno valutare con attenzione le proprie scelte.

La dottrina economico aziendale ha condiviso i concetti espressi evidenziando la rilevanza dell'indicazione di procedere con l'individuazione di una tassonomia di categorie bilanci non dicotomica che prevede, in

coerenza con le indicazioni del Consiglio Nazionale, accanto al bilancio integrale e al bilancio in forma abbreviata, l'ulteriore classe dei bilanci di tipo "misto" ossia redatti usufruendo delle semplificazioni previste dall'art. 2435bis solo qualora le medesime non siano in contrasto con la clausola generale del bilancio<sup>1</sup>.

Vale la pena di riflettere sull'enfasi data dal Consiglio all'elemento dimensionale dei soggetti cui le semplificazioni sono concesse. Lo stesso documento titola "Bilancio delle società di **minori dimensioni**" enfatizzando il fatto che le semplificazioni e quindi **la redazione del bilancio abbreviato è riservata alle PMI**. L'applicazione di tali agevolazioni in contesti differenti, quand'anche formalmente possibile sulla base della meccanica applicazione dei parametri, non può che risultare in una **applicazione deviante della norma del tutto incoerente con lo spirito della stessa** che, conviene ricordarlo, è quello di riservare una riduzione dei costi amministrativi alle società per le quali tali costi possono rappresentare una criticità, pur prevedendo anche per queste situazioni la prevalenza della clausola della *true and fair view*. Il Consiglio Nazionale prevede che la scelta di utilizzare la forma del "bilancio abbreviato" non possa prescindere dalla considerazione della dimensione in termini assoluti del capitale investito e quindi dell'attivo di bilancio. Vi è di più: questo parametro è considerato sia con riferimento alla **situazione patrimoniale attuale**, ossia quella in cui versa l'impresa nel momento in cui deve effettuare la scelta (è in questo contesto che è citato dal documento il caso delle holding immobiliari), sia con riferimento alla **situazione patrimoniale prospettica** (il documento richiama infatti il caso di un'azienda minore in fase di espansione sul mercato che preveda di crescere negli esercizi successivi).

### **Il caso particolare delle *holding* di partecipazioni**

Nel contesto delineato assume particolare interesse il caso delle *holding* di partecipazione. Si tratta di fattispecie che, al pari delle *holding* immobiliari esplicitamente richiamate dal documento del Consiglio Nazionale, rientrano nella categoria di imprese che possono potenzialmente applicare le semplificazioni del bilancio abbreviato stante la non infrequente presenza di ricavi ridotti e di un numero esiguo, se non dell'assenza, di dipendenti. La complessità strutturale delle situazioni che si possono presentare porta a riflettere sul fatto che l'omissione *tout court*, ma anche la semplice carenza, di informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle partecipazioni

---

1. Si veda: A. Quagli, "Bilancio e Principi Contabili", Ipsoa, ed. 2017, pagg. 1083 e ss., ed. 2020, pagg. 191 e ss.

contrasta con la possibilità per il lettore di comprendere in modo chiaro quale sia la situazione aziendale rendendo queste situazioni il perfetto ambito applicativo del concetto di bilancio “misto”.

La necessità di una informativa articolata è – peraltro – sancita esplicitamente con riferimento alle partecipazioni immobilizzate proprio dall’art. 2435 bis del Codice civile che al comma 5 richiama, per ribadirne l’applicazione (“fermo restando le indicazioni”), da un lato il primo comma, n. 4 dell’art. 2426 che detta le norme in tema di valutazione delle **partecipazioni** con il metodo del patrimonio netto, dall’altro lato i numeri 1 e 2 dell’art. 2427 in base ai quali è richiesto di indicare i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, nonché di indicare i movimenti delle voci classificate tra le immobilizzazioni (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni, acquisizioni, riclassificazioni, alienazioni). Nei fatti quindi è la stessa normativa ad evidenziare la necessità di offrire al lettore una *disclosure* adeguata sui criteri di valutazione delle partecipazioni utilizzati.

In questo contesto è opportuno rimarcare che l’applicazione corretta dei principi contabili di riferimento prescinde dal modello di bilancio prescelto, sia esso ordinario, semplificato o misto, non potendo essere confusa la concessione di una semplificazione espositiva con una generica esenzione dall’applicazione di corrette regole di bilancio. In altri termini e più esplicitamente, anche qualora si scegliesse, in contrasto con il quinto comma dell’art. 2435-bis del Codice civile, di non comunicare quali siano state le scelte valutative operate, non ci si potrà considerare liberi di intervenire (ad esempio apportando rivalutazioni soggettive) o di non intervenire (ad esempio rinviando ingiustificatamente svalutazioni dovute per perdite durevoli di valore), sui valori delle partecipazioni iscritte nell’attivo.

Foriero di equivoci con riferimento a quest’ultimo caso, potrebbe essere il fatto che il medesimo art. 2435-bis stabilisce, al comma 8, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i *titoli* al costo di acquisto<sup>2</sup>. Si tratta, però, di una possibilità che non è riferibile alla valutazione delle partecipazioni né tantomeno alle partecipazioni in società collegate e controllate, ma, appunto, solo ai **titoli**<sup>3</sup>. In proposito è necessario tenere presente infatti la precisa distinzione terminologica utilizzata dal legislatore e dai principi contabili di riferimento (OIC 20 e 21): *i* i **titoli di debito** sono titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso

---

2. Il comma 8 dell’art. 2435 bis è stato introdotto dall’art. 6, comma 12, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, applicabile dal 01 gennaio 2016.

3. Si veda A. Quagli, “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Giappichelli, 2018, pag. 192 e ss.

determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'entità che li ha emessi; in tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili; *ii*) le **partecipazioni**, invece, sono investimenti nel capitale di altre imprese, rappresentate sia da azioni sia da quote che attribuiscono diritti patrimoniali (come il diritto ai dividendi) e non patrimoniali (come il diritto di voto in assemblea). Ne segue che il comma 8 nei fatti introduce per i bilanci redatti a partire dal 2016 in poi la possibilità di deroga alla valutazione dei **soli titoli di debito** con il metodo del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426, comma 1, del Codice civile<sup>4</sup>.

Per completezza è solo il caso di ricordare che in ogni caso l'obbligo di operare svalutazioni legate a perdite durevoli di valore è da intendersi riferito non solo alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni, siano esse iscritte al costo storico o con il metodo del patrimonio netto, ma anche ai titoli immobilizzati iscritti in bilancio applicando il metodo del costo ammortizzato o – nel bilancio abbreviato – il costo semplice (qualora si eviti la valutazione del costo ammortizzato). Pertanto, anche in questo caso, il citato comma 8 non giustificerebbe eventuali mancate svalutazioni.

### **Adeguatezza degli assetti contabili e redazione del bilancio in forma abbreviata: possibili criticità**

È opportuna una ulteriore riflessione alla luce del dettato dell'art. 2086 del Codice civile come modificato dal codice della crisi e dell'insolvenza nel 2019 che richiede la strutturazione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il punto di partenza può senz'altro essere rappresentato dalle indicazioni fornite dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) nel documento "Le parole della crisi".

---

4. Il criterio del costo ammortizzato è definito dal comma 2 dell'art. 2426 che rinvia ai principi contabili internazionali che sul tema si esprimono nell'IFRS 9. In particolare con il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la

durata stessa del titolo. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel Conto Economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili.



La lettura degli aziendalisti italiani” del marzo 2021. L’assetto organizzativo attiene alle modalità appunto di organizzazione del disegno imprenditoriale visto nel suo complesso ed include da un lato la configurazione della corporate governance aziendale e dall’altro la configurazione delle variabili organizzative, intese come struttura organizzativa e sistemi operativi. Il concetto di assetto amministrativo, nell’ambito del più ampio assetto organizzativo, include la parte dei sistemi operativi che può essere riferito agli strumenti e ai sistemi di pianificazione e controllo (piani, *budget* e *reporting*) che permettono *ex ante* di disporre di indicatori indispensabili a comprendere la prevedibile evoluzione della situazione aziendale ed *ex post* di monitorare, anche sulla base degli elementi forniti dal sottosistema contabile, gli scostamenti tra previsioni e risultati consuntivati.

L’assetto contabile può essere definito come il sistema di rilevazione dei fatti aziendali finalizzato alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale in coerenza con il contesto normativo di riferimento<sup>5</sup>.

Il documento ribadisce con forza che le scelte del consiglio di amministrazione o, nelle realtà di minori dimensioni, dell’amministratore unico devono, sempre, a prescindere dalle semplificazioni adottate, permettere una chiara comprensione dell’andamento economico, finanziario e patrimoniale dell’azienda anche al fine della tempestiva rilevazione della crisi d’impresa.

L’applicazione non ragionata di tutte le semplificazioni previste dall’art. 2435bis potrebbe portare a rappresentazioni non efficacemente utilizzabili in funzione della rilevazione della crisi e del successivo perseguimento del risanamento, anche nell’ambito delle nuove misure istituite a livello normativo in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, in particolare a seguito del D.L. 118/2021 convertito con l. 147/2021 e trasfuso nel Codice della Crisi e dell’Impresa come modificato dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022.

Una diversa conclusione non potrebbe che far pensare, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, ad un disallineamento strutturale e volontario tra dati comunicati e dati utilizzati per la gestione.

Il *test* pratico introdotto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 118/2021, mantenuto nel citato D.Lgs. 15 giugno 2022 e disciplinato nella Sezione I del decreto dirigenziale, nel legare la valutazione della ragionevolezza del risanamento al rapporto tra grandezze finanziarie prospettiche – ovvero da un lato l’entità

---

5. Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), “Le parole

della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani”, 2021.

del debito da ristrutturare e, dall'altro lato, i futuri flussi finanziari liberi che possono essere messi al servizio del debito nei successivi esercizi – rende indispensabile che l'imprenditore abbia contezza della situazione contabile di partenza, che la stessa possa essere valutata affidabile e che a partire dalla stessa sia elaborato un piano economico-finanziario e patrimoniale. Senza un adeguato sistema di pianificazione e di budgeting non sembra possibile svolgere il test in modo proficuo<sup>6</sup>. Nel caso in cui il risultato del *test* indichi la ragionevole perseguibilità di un piano di risanamento, è richiesta la verifica della conformità o meno degli assetti aziendali alla lista di controllo particolareggiata di cui alla Sezione II del Decreto Dirigenziale. Tale *check list* include tra i requisiti oggetto di verifica elementi connessi con la rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente, il percorso di stima delle proiezioni dei flussi finanziari e il risanamento del debito.

Non si può che concludere quindi che la solidità e affidabilità delle informazioni “finanziarie” (o meglio contabili) su cui basa le proprie analisi e prospettazioni l'imprenditore sono destinate ad assumere un ruolo ancora maggiore nel confronto con i creditori e con gli altri *stakeholder* chiamati, in caso si incorresse in una situazione di *probabilità di crisi*, al tavolo delle trattative per l'individuazione di una soluzione condivisa<sup>7</sup>.

La riflessione comporta la necessità di verificare *ex ante* che le semplificazioni che si vogliono applicare nella redazione del bilancio non inficino il processo delineato dalla nuova normativa in tema di *early warning*.

---

L'autore  
di questo articolo

---

PATRIZIA RIVA

Dottoressa Commercialista,  
è professore associato  
nell'Università del Piemonte  
Orientale presso DiSEI e titolare  
dei corsi Corporate Governance,  
Internal Auditing & DNF e  
Revisione aziendale; Ph.D.  
in Economia e Management  
Bocconi.

---

6. Irrera M., Riva P., La convergenza tra le indicazioni del Codice della crisi e del D.L. 118/2021: is cash still king? DSCR e TDR a confronto, in *ilCaso.it*, 20 ottobre 2021.

7. OIBR, FNC, APRI, UNGDCEC, AIDEA, OCRI, “Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI”, 2022.